

## AVVISO

### 1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. LAZIO, ROMA, R.G. n. 11645/2017;

### 2. Nome del ricorrente:

**NOME**  
ANTONINO

**COGNOME**  
MIDILI

**C.F.**  
MDLNNN95D09A638G

### 2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

**MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *pro tempore*,

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA**, in persona del Rettore *pro tempore*,

**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANZARO "MAGNA GRAECIA"**, in persona del Rettore *pro tempore*,

**CINECA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,

### 3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

1) del D.M. del 28 giugno 2017 n. 477 concernente modalità di svolgimento dei test per i corsi di laurea a ciclo unico ad accesso programmato a.a. 17/18 e dei relativi allegati;

1 bis) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione (...) è predisposta dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) avvalendosi di soggetti con comprovata competenza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale";

1 ter) del medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che "la prova di ammissione consiste nella soluzione di sessanta quesiti" così distinti "due (2) quesiti di cultura generale; venti (20) di ragionamento logico; diciotto (18) di biologia; dodici (12) di chimica; otto (8) di fisica e matematica";

1 quater) dell'allegato I (art. 5) al medesimo D.M. n. 477/17 nella parte in cui dispone che "il Presidente di commissione redige altresì il verbale d'aula, predisposto secondo il format messo a disposizione dal MIUR";

2) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 28 giugno 2017 n. 477, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;

3) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;

4) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida

Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono "tenuti ad adottare" un "format del verbale di esame".

5) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2017/2018 pubblicata sul sito [www.universitaly.it](http://www.universitaly.it), in data

5 ottobre 2017, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;

6) del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

7) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;

8) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;

9) della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta inidonea a tutelare il principio di segretezza della prova;

10) di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato A e dell'allegato B al D.M. 477/17, concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei 60 quesiti somministrati ai candidati e, in particolare, quelli indicati in atti;

- 11) del D.M. 477/2017, con specifico riferimento all'art. 10 comma 3 e 9, nella parte in cui non consentono la distribuzione dei posti liberi non occupati dai non comunitari ai comunitari e nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
- 12) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
- 13) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
- 14) del Decreto Interministeriale 3 agosto 2017 n. 580 nella parte in cui limita a soli 8650 il numero dei posti banditi per Medicina in lingua italiana e del Decreto Interministeriale 27 luglio 2017 n. 523 nella parte in cui limita a soli 910 il numero dei posti banditi per Odontoiatria imponendo una riduzione della programmazione dei posti rispetto alle effettive possibilità di ricezione degli Atenei;
- 15) del decreto ministeriale n. 293/2017 con cui è stata nominata una commissione di esperti per la validazione delle domande;
- 16) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e consequenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente.

### **3.2. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:**

#### **I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

1. Il test somministrato è illegittimo perché strutturato in violazione di legge, giacché i 20 quesiti di logica non possono rientrare nell'indicazione normativa ("cultura generale, sulla base dei programmi della scuola secondaria superiore") che ne impone la composizione.
2. Parte ricorrente, che ha avuto accesso agli insegnamenti superiori con l'a.s. 2010/2011, dunque, pur volendo, non avrebbe mai potuto beneficiare di alcun insegnamento di discipline "logiche".
3. L'elemento cardine, dunque, è la quantità delle domande di logica (20 che pesano 30 punti) rispetto all'inesistenza di quelle di cultura generale.
4. Ancora in punto di ragionevolezza, poi, si noti, ulteriormente, che la scelta del Ministero è antitetica anche ai propri precedenti degli anni passati in cui la cultura generale aveva, correttamente, un peso decisivo nella valutazione della prova.

#### **II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

1. Il test è, ancora, illegittimamente strutturato con riguardo alle 38 domande di biologia, chimica, fisica e matematica.
  2. Nei termini in cui proposti, i quesiti di logica di cui si discute appaiono discordanti rispetto alle indicazioni ministeriali, rendendo il test manifestamente illegittimo sotto un diverso profilo.
- Difatti Tra i 20 quesiti di logica, a ben vedere, ben 6 non appartengono affatto a tale categoria ma sono da ricondurre alla sezione MATEMATICA.

#### **III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 1999 N. 264, DEL D.M. 477/17 E DELLA LEX SPECIALIS DI AFFIDAMENTO DELLA COMMESSA. ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E INGIUSTIZIA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELL'ART. 3, 33, 34, 97 COST E DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.**

La prova di ammissione non è stata ideata dal MIUR ma dal Cineca.

Il Miur aveva deciso di sottoporre per la validazione alla commissione nazionale quiz inediti ritenendo che i criteri di imparzialità e par condicio fossero, evidentemente, rispettati solo con la somministrazione di quiz conformi ai programmi di cui alla lex specialis ma mai, sinora, somministrati.

Il CINECA in tal senso, come è noto, non ha provveduto e il vizio non è di mera natura interna e contrattuale tra le parti, come sostenuto da codesto On.le T.A.R., ma, al contrario, ha rilevanza esterna ed incidente sui concorrenti giacché la validazione, per "buona prassi internazionale" come dice la stessa nota è stata palesemente superficiale non accorgendosi che non uno, ma 22 tra tali quiz (per il secondo anno) erano copiati.

#### **IV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 L.N. 241/90, DELL'ART. 3, 2° C., D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487 DELL'ART. 6 TER DEL D.LGS. N. 502/92 E DEGLI ARTT. 3 E 4 L. 2**

**AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ADEGUATA ISTRUTTORIA E DI CONGRUA MOTIVAZIONE E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Il numero dei posti bandito è figlio di un'istruttoria illegittima.

Gli Atenei, dunque, hanno confermato di essere in grado di soddisfare standard di insegnamento per 1.158 posti in più ed il Miur, nonostante tale dato, non ha assegnato tali posti (fermandosi a 8625 posti per Medicina in lingua italiano).

Il numero dei posti banditi è inferiore rispetto alla richiesta degli Atenei nonostante il fabbisogno risulti superiore. Una lettura costituzionalmente orientata della L.n. 264/99 impone che l'espressione secondo cui la programmazione deve "tene[re] anche conto del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo", abbia senso "ambivalente" e rappresenta una vera e propria valvola di sicurezza a tutela del diritto allo studio costituzionalmente garantito.

E' illegittimo dunque bandire un numero di posti minore rispetto a quanto indicato dagli Atenei o ancora rispetto a quanto impone il fabbisogno comunitario.

**V. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE, DELL'ART. 46 D.P.R. N. 394/99, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 LUGLIO 1998 N. 286 E DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1999 N. 264. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ TRA PROVVEDIMENTI.**

Il MIUR ha impedito agli Atenei di mettere a scorrimento i posti residui extracomunitari. Tale scelta è illegittima per due ragioni.

In primis in quanto nessuna riserva è legislativamente prevista. In secondo luogo in quanto anche in ipotesi di legittimità della riserva i posti vacanti vanno comunque redistribuiti.

**VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 4, 1° C., L. 2 AGOSTO 1999 N. 264, ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

La prova somministrata è totalmente illegittima in quanto non ha tenuto conto del vincolo di legge di cui all'art. 4 della L.n. 264/99. In primis sul soggetto che ha provveduto ad elaborare i quesiti che è un non meglio identificato soggetto con comprovata esperienza selezionato dal MIUR.

La Legge, tuttavia, non consente che tale attività sia affidata a terzi ma è solo il Ministero che deve provvedervi anche in ragione di un insuperabile vincolo di bilancio che impone che tale prova non può gravare sul bilancio dello Stato. In vigenza della L.n. 264/99, dunque, nessun coinvolgimento oneroso di terzi soggetti è possibile.

**VII. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, IMPARZIALITÀ, TRASPARENZA E BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L.N. 264/99. INCOMPETENZA, CARENZA DI POTERE E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO ASSUNTO CON LA LEX SPECIALIS.**

Gli atti di concorso e la graduatoria non sono, per quanto risulta, mai stati approvati dal MIUR. E ciò in maniera illegittima.

Quanto detto appare ancora più evidente con riguardo ad elementi decisivi di cui si è dato atto in ricorso per i quali il Miur avrebbe avuto l'onere di verificare che i quesiti somministrati ai candidati fossero conformi al C.S.A. di appalto affidato al soggetto con comprovata esperienza. Di tali fatti non v'è traccia in nessuno dei provvedimenti impugnati, giacché il MIUR ha ommesso qualsiasi nuova adozione provvedimento.

Dunque, non v'è dubbio che tali lacune siano tanto importanti da poter causare l'invalidità dell'intero procedimento.

**VIII. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI SEGRETEZZA DELLA PROVA E DELLA LEX SPECIALIS DI CONCORSO, DEI DD.PP.RR. 686/1957 E 487/1994 E DEL D.M. 477/17 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DELLA REGOLA DELL'ANONIMATO TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI NEI PUBBLICI CONCORSI. CONTRADDITTORIETÀ TRA PIÙ ATTI DELLA P.A. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA L.N. 241/90 E DELLE REGOLE IN MATERIA**

## **DI VERBALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI DI CONCORSO E DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI.**

Nonostante l'ampio contenzioso, il M.I.U.R., si è limitato a porre in essere tutta una serie di nuovi accorgimenti senza tuttavia eliminare il vizio genetico e comune su cui si è pronunciato il Consiglio di Stato. Ancora una volta, infatti, il foglio risposte e quello anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che viene però apposto in una fase non immediata e successiva.

Anche quest'anno, come si è già chiarito, il codice alfanumerico era presente nel modulo risposte del candidato e, per di più a differenza degli anni passati, è stato consegnato dai candidati privo di qualsiasi busta, ed in un contenitore non chiuso come invece avviene con le schede anagrafiche.

Dunque da un lato la scheda anagrafica era in un contenitore chiuso, dall'altro la griglia del test (con il solo compito) e con il codice alfanumerico è stata depositata in un contenitore aperto.

La Commissione, dunque, non solo ancora una volta ha avuto davanti il candidato e potuto appurare che codice segreto quest'ultimo ha in possesso, ma poi avuto persino il tempo di toccare con mano tali compiti vedendo e rivedendo tali codici.

Inoltre la Commissione, in alcuni casi, ha fatto firmare all'uscita i candidati ragion per cui al momento della firma ha identificato il candidato abbinandolo al nuovo codice che, a questo punto, era in mano della stessa Commissione.

Né può dirsi che il "nuovo" codice introdotto quest'anno è più lungo del precedente e come tale non facilmente memorizzabile giacché molte cifre del codice sono uguali per le varie sedi e dunque non devono essere memorizzate.

Inoltre molti candidati sono stati trovati in possesso di un algoritmo attinente al test. Le indagini, connesse ad un più ampio filone investigativo, ove erano state autorizzate intercettazioni telefoniche, dovranno appurare se l'algoritmo effettivamente era in grado di risolvere il test.

La sola astratta ipotesi che il questionario sia stato svelato prima dell'inizio della prova di concorso e poi riportato in un algoritmo, oltre a violare i principi generali di imparzialità e trasparenza, disattende l'intero sistema delineato dalle fonti normative e dalla lex specialis di concorso

## **IX. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DM N. 477/17 E DELL'ALLEGATO 1. VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 4, 34 E 97 DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PATERNITÀ DELLA PROVA DI CONCORSO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA E PAR CONDICIO DEI CONCORRENTI - ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI PRESUPPOSTI, ARBITRARIETÀ, IRRAZIONALITÀ, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA. CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ MANIFESTA.**

Assumendo ora, per mera ipotesi che la Commissione abbia agito seguendo le istruzioni di cui alle linee guida e che, nonostante la presenza del codice alfanumerico presente nei fogli risposta neanche imbustati e persino toccati con mano dalla Commissione, non sia stato violato l'anonimato e che, quindi, ogni candidato abbia potuto consegnare la propria prova senza che nessuno dei Commissari abbia potuto sapere la paternità dello stesso, possiamo comprendere se altri principi cardine della procedura risultino violati.

Ogni candidato, come si evince dai verbali, terminata la propria prova, si è recato presso una postazione situata a notevole distanza dal banco della commissione dove, dopo aver scelto una coppia di etichette, ha compilato inserendo i dati (propri o del proprio "compagno") e sottoscritto la scheda anagrafica, e l'ha inserita in un apposito contenitore distante dalla commissione.

Così facendo, dunque, presso l'Ateneo resistente si è violato palesemente il principio più basilare di tutte le procedure concorsuali ovvero quello della certezza della paternità dell'elaborato.

In altre sedi, invece, ciò non è accaduto grazie alla consegna di un adesivo con le generalità, consegnato dal MIUR, all'ingresso. Vi è dunque una incidenza diversa di tale vizio a seconda delle sedi che comunque ha pregiudicato la legittimità dell'intera graduatoria nazionale.

**4. Indicazione dei controinteressati:** Tutti i soggetti che precedono nella graduatoria impugnata del concorso per l'ammissione a medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2017/2018 in tutte le sedi d'Ateneo d'Italia ove i corsi sono attivati;

**5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)** attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 12205/2017) nella sottosezione "Ricerche", sottosezione "Ricorsi", rintracciabile all'interno della schermata del T.A.R. Lazio – Roma nella voce "Attività istituzionale", sottovoce "Tribunali Amministrativi Regionali";

- 6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III del T.A.R. Lazio con ordinanza n. 126/2018 ([SCARICA](#));**
- 7. Testo integrale del ricorso ([SCARICA](#)).**